

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le APLET (Associazione
Associazione Privata Per l'Efficienza
e la Trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni)
Segreteria Generale
- Roma -

Nola/Roma, 31 ottobre 2017

Oggetto: APPLET c/ Agenzia delle entrate- Riscossioni: aggi e oneri di riscossione (art. 1, co. 7, del D.L. n. 193 del 2016).

Il 27 ottobre u.s., su incarico di codesta spett.le Associazione APLET, ho depositato il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso le disposizioni dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, approvato con D.P.C.M. 5 giugno 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2017, n. 150.

In sede di motivi aggiunti, è stata, tra l'altro, contestata la legittimità dell'art. 11, co. 1, dello Statuto, nella parte in cui stabilisce che *«al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione e garantire l'equilibrio economico finanziario dell'attività, i servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), prestati dall'Agenzia in favore di soggetti privati o pubblici, incluse le amministrazioni statali, sono remunerati, con il riconoscimento alla stessa Agenzia degli importi inerenti agli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dalla normativa vigente, nonché fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, degli importi fissati dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 e dal decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 13 giugno 2007»*.

La disposizione statutaria è conforme a quanto stabilito dall'art. 1, co. 7, del D.L. n. 193 del 2016, secondo cui *«resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A, ai sensi del citato articolo 9»*.

L'art. 9 del D.Lgs. n. 159 ult. cit., ha sostituito l'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il quale, nella sua versione definitiva, prevede che *«al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio»*); l'agente della riscossione può anche chiedere all'ente il *«rimborso della quota denominata spese esecutive»*.

Peraltro, come stabilito dall'art. 9, co. 4, del D.Lgs. n. 159 del 2015, *«per i carichi affidati all'agente di riscossione sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura e secondo la ripartizione previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente ... alla data di entrata in vigore del presente decreto»*.

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) – Piazzale Clodio, n. 18 – 00195 – Roma
tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Tuttavia, l'art. 1, co. 7, del D.L. n. 193 del 2016, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo – e deve ritenersi, quindi, illegittimo l'art. 11, co. 1, dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella parte in cui hanno disposto la conservazione dell'anacronistico sistema di remunerazione dell'agente della riscossione (*aggi ed oneri di riscossione*), proprio del preesistente ed ancor più anacronistico sistema delle concessioni a privati (quale esistente prima della riforma del 2005), soluzione che risulta del tutto incoerente con le ragioni ispiratrici del disegno riformatore, che avrebbero dovuto indirizzare il legislatore a ricondurre l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei crediti tributari all'interno dell'Agenzia delle Entrate, secondo le indicazioni fornite dall'OCSE e richiamate nel preambolo del D.L. n. 193 del 2016.

In proposito, come ha rilevato nel 2016 la Sezione controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, ciò non è quanto avviene nei «*principali paesi europei, che adottano un sistema di gestione diretta da parte dello stesso ente creditore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di ausiliari anche privati (la Spagna, per la riscossione locale, ed il Regno Unito, per le procedure esecutive)*»; in ogni caso (e significativamente), come emerge dal “confronto europeo sui compensi degli agenti della riscossione”, nei predetti paesi i compensi per la riscossione ricadono sulla fiscalità generale o (il che è lo stesso) sugli enti analoghi all'Agenzia delle Entrate italiana.

Restando a disposizione per ogni chiarimento sulla questione, anche su richiesta dei cittadini e contribuenti interessati alla problematica, porgo

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici